

Evento “JOVA BEACH PARTY”. Divieto di vendita per asporto e di detenzione di ogni tipo di bevanda contenuta in bicchieri di vetro e in bottiglie o confezioni di vetro.

IL SINDACO

Premesso che in data 10 luglio 2019 si terrà l'evento denominato JOVA BEACH PARTY in zona Miramare di Rimini, al confine con Riccione.

La manifestazione durerà per l'intera giornata del giorno 10 con inizio al mattino per terminare in tarda serata;

Considerato che l'area interessata corrisponde al territorio del Comune di Riccione situato a mare della ex strada statale (SS16) compresa fra il P.le Allende fino al Viale Angeloni e Viale Vercelli;

Considerato che tale evento richiamerà, un notevole afflusso di persone, soprattutto giovani, e che la tipologia di manifestazione ed il clima estivo indurranno ad un notevole consumo di bevande;

Considerato altresì che nell'euforia collettiva le bevande in contenitori di vetro potrebbero fare registrare episodi di uso improprio degli stessi nonché dispersione (nelle aree interessate dall'evento e nelle aree adiacenti) di un elevato numero di bottiglie di vetro i cui frammenti, in caso di rottura, potrebbero costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone;

Ritenuto pertanto di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine pubblico;

Ritenuto altresì di dover evitare che chi parteciperà all'evento possa giungere sui luoghi della manifestazione già in possesso di bottiglie e contenitori di vetro;

Valutato che detenere lattine o bottiglie di plastica chiuse e piene possa essere potenziale fonte di pericolo per l'incolumità delle persone;

Preso atto che per quanto concerne i pubblici esercizi collocati sull'arenile, l'ordinanza balneare regionale n. 1/2019 all'articolo 5, lettera B), punto 8 prevede che: “tutte le bevande, se richieste dal cliente per asporto, debbano essere vendute in confezioni di plastica o alluminio”;

Visto l'art. 54 del D.lgs 267/2000 ed il decreto del Ministero degli Interni del 05 agosto 2008 che definisce gli ambiti di intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare comportamenti atti a danneggiare il patrimonio pubblico e privato, ad impedire la fruibilità e a determinare lo scadimento della qualità urbana;

ORDINA

1) Che su tutta l'area cittadina situata a mare della ex strada statale (SS16), e compresa fra P.le Allende e Viale Angeloni e V.le Vercelli, nel giorno:

- mercoledì 10 luglio dalle ore 08.00 del mattino fino alle ore 06.00 del giorno successivo;

sia vietato:

- a chiunque, in qualsiasi forma, compresi i distributori automatici, di svolgere attività di vendita, somministrazione o cessione per asporto a qualsiasi titolo di bevande in recipienti o contenitori di vetro;
- detenere, consumare o abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale;

2) Che resti ferma, per le attività autorizzate su tutto il territorio comunale, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e nelle lattine e di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in vetro all'interno dei locali, con conseguente cura, da parte dei gestori, di recuperare i vuoti delle bevande somministrate in vetro.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa:

Al Sig. Prefetto di Rimini;

Al Sig. Questore di Rimini;

Al Comando Compagnia dei Carabinieri di Riccione;

Al Comando Stazione dei Carabinieri di Riccione;

Al posto di Polizia c/o il comando di Polizia Locale di Riccione;

Al Comando sottosezione della Polizia Stradale di Riccione;

Al Comando provinciale della Guardia di Finanza;

Al Comando del Corpo Intercomunale di Polizia Locale.

Agli agenti della Forza Pubblica e a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa di euro 400,00 ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il Sindaco
Renata Tosi